ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C./C.C. n. 11 del 12/04/2021
Segretario Comunale

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gisola De Francesco

Comune di Cave

Provincia di Roma

Verbale n.55 del 16/03/21

OGGETTO: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di determinazione del Consiglio Comunale Avente ad oggetto "Conferma aliquota addizionale comunale Irpef anno 2021- :Approvazione"

Il sottoscritto Gianluca Scotti Covella Revisore dei conti del Comune di Cave nominato con delibera consiliare n.44 del 20/12/2018.

Chiamato ad esprimere il proprio parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata ricevuta in data 16/03/2021 a mezzo posta elettronica, relativa alla "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef anno 2021"

Considerato l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/05/2020 con la quale veniva confermata per il 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef **nella misura di 0,78 punti percentuali**;

Considerato che l'Ente al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, intende confermare per il 2021 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF **nella misura dello 0,78%;**

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma

8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto inoltre l'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, che se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2021 con il quale è prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

E S P R I M E

"PARERE FAVOREVOLE"

Pomezia, lì 16/03/2021
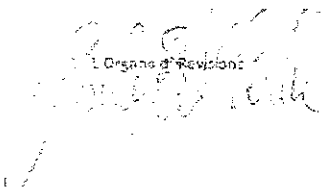
In Fede